



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto di Ateneo;

**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

**VISTO** il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2332 del 02.07.2014 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 16, il quale, testualmente, prevede che: “*L'iscrizione, dietro pagamento dei contributi prescritti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio dell'Università, è disciplinata da specifico regolamento di ateneo. In caso di successiva immatricolazione ad un corso di studio dell'Ateneo, lo studente potrà chiedere il riconoscimento dei corsi singoli superati i quali, in caso di approvazione da parte delle strutture didattiche competenti, entreranno in carriera con la votazione conseguita.*”;

**RITENUTO**, al fine di dare attuazione alla suddetta norma in materia di corsi singoli del sopra citato Regolamento Didattico di Ateneo, adottare apposito Regolamento di Ateneo che disciplini nello specifico la possibilità di iscrizione a singoli corsi di insegnamento e la conseguente possibilità di acquisire Crediti Formativi Universitari al di fuori del normale percorso di studi;

**VISTA** la Delibera n. 114 del 23.05.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al *Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di studio*,

**VISTA** la Delibera n. 38 del 23.05.2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato, con emendamenti, il sopra citato *Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di studio*;

## DECRETA

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di studio*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**Gaetano MANFREDI**

Ripartizione *Affari Generali*  
Il Dirigente della Ripartizione dott. Giuseppe Festinese  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio dott. Antonio Nasti

AdP



## **Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio**

### **Art. 1**

#### **Definizione e tipologie**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 16, 6° comma, del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'ammissione, la frequenza ed il sostenimento degli esami di singoli insegnamenti, di seguito denominati "corsi singoli".
2. I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell'anno accademico di riferimento, presso corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Ateneo. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.
3. Ai fini del presente Regolamento, i corsi singoli sono finalizzati:
  - a) all'aggiornamento culturale ed all'integrazione di competenze professionali;
  - b) al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale;
  - c) al conseguimento del numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) richiesti per l'iscrizione ad un corso di Laurea Magistrale nel periodo 1 gennaio – 31 marzo;
  - d) al conseguimento dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici;
  - e) a consentire a studenti stranieri di sostenere esami di profitto relativi ai corsi singoli stessi.
4. Nel caso di successiva iscrizione ad un corso di studio attivato presso questo Ateneo, l'eventuale riconoscimento di CFU relativi ad esami superati come corsi singoli potrà avvenire entro il limite di 36 CFU, mediante approvazione delle strutture didattiche competenti.

### **Art. 2**

#### **Iscrizione ai corsi singoli**

1. L'iscrizione ai corsi singoli:
  - a) presuppone il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento ad eccezione della fattispecie di cui al punto 1 lett. b) dell'articolo 7, per la quale è necessario possedere lo status di studente laureando;
  - b) ha la durata di un anno accademico;
  - c) consente di frequentare i corsi e, dopo la loro conclusione, sostenere i relativi esami negli appelli previsti per il solo anno accademico di iscrizione;
  - d) è limitata a un numero massimo di 36 CFU acquisibili per ciascun anno accademico, ad eccezione delle fattispecie di cui al punto 3 lett. b) e d) dell'articolo 1.
2. La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento dei relativi esami di profitto e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico di iscrizione.
3. Per l'eventuale frequenza di corsi nell'anno accademico successivo è necessaria la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.
4. Agli studenti iscritti ad un corso di studio non è consentita l'iscrizione a corsi singoli riguardanti gli insegnamenti presenti nel piano di studi del corso stesso. L'esame eventualmente superato in violazione del divieto di cui al precedente periodo, è annullato e, comunque, non potrà essere riconosciuto nella carriera relativa al corso di studio di iscrizione.
5. L'iscritto ai corsi singoli fruisce dei servizi destinati agli studenti esclusivamente relativi alla frequenza e sostenimento degli esami di profitto. Gli iscritti ai corsi singoli non godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.





## Art. 3

### **Criteria di ammissione ed eventuale programmazione delle iscrizioni**

1. Le Commissioni per il coordinamento didattico dei Corsi di studio, il cui accesso sia programmato a livello nazionale o locale, in fase di programmazione dell'attività didattica definiscono eventualmente:
  - a) il numero massimo di studenti ammissibili per ciascun insegnamento;
  - b) i criteri in base ai quali sono selezionate le domande dando, in ogni caso, priorità alle istanze di cui ai punti 3b) e 3c) dell'art. 1;
  - c) limitazioni connesse alla specificità del corso di studio o del singolo insegnamento.

## Art. 4

### **Contributo dovuto per l'iscrizione**

1. L'entità del contributo di iscrizione è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 5

### **Corsi singoli finalizzati all'aggiornamento culturale e all'integrazione di competenze professionali**

1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro che vogliono frequentarli per aggiornamento culturale o a integrazione delle competenze professionali.
2. È necessario il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento.
3. L'iscrizione è limitata ad attività formative per un numero massimo di 36 CFU acquisibili per anno accademico.

## Art. 6

### **Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale**

1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione ad un corso di Laurea Magistrale, non dispongano dei requisiti curriculari specifici richiesti per l'accesso a quel Corso di studio. In tal caso, è possibile acquisirli iscrivendosi, esclusivamente, ai corsi singoli relativi ad insegnamenti incardinati in corsi di Laurea Triennale, purché i relativi esami non siano già stati sostenuti durante la frequenza del medesimo corso di laurea di primo livello. In ogni caso, gli esami sostenuti in violazione di tale ultima disposizione non saranno computati ai fini dell'assolvimento del raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale.
2. La scelta dei corsi singoli necessari per il raggiungimento dei requisiti curriculari di cui al comma precedente, deve essere conforme alle indicazioni contenute nel Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale di destinazione.
3. Gli esami sostenuti come corso singolo per il raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale, non possono, altresì, essere riconosciuti nel corso di Laurea Magistrale stesso, né essere conteggiati nel novero degli eventuali ulteriori CFU richiesti ai sensi del successivo articolo 7.

## Art. 7

### **Corsi singoli per laureati o laureandi che devono conseguire i CFU richiesti per l'iscrizione ad un corso di Laurea Magistrale nel primo trimestre dell'anno solare**

1. L'iscrizione ai corsi singoli erogati nei corsi di Laurea Magistrale è consentita a:
  - a) coloro i quali, seppure già in possesso del requisito di accesso della Laurea Triennale, non hanno effettuato l'iscrizione ad un corso di Laurea Magistrale entro il 31 dicembre e intendono iscriversi entro il primo trimestre dell'anno solare;





b) coloro i quali, sebbene non abbiano conseguito la Laurea Triennale entro il 31 dicembre, intendono conseguirla ed iscriversi ad un corso di Laurea Magistrale entro il successivo 31 marzo.

Gli studenti appartenenti ad entrambe le suddette categorie, sono tenuti ad acquisire, entro il 31 marzo, un numero di CFU variabile fra un minimo di 12 ed un massimo di 20, relativi ad esami di profitto previsti per il primo semestre del primo anno del corso di Laurea Magistrale al quale intendono iscriversi. Il numero di CFU di cui sopra viene determinato dalla commissione per il coordinamento didattico del corso di studio entro il 31 luglio di ciascun anno. La determinazione assunta verrà pubblicata nel sito web del Dipartimento di afferenza del corso. In assenza di determinazione, il numero di CFU da conseguire è automaticamente fissato a 12.

2. A questi studenti, ed esclusivamente ad essi, al fine di agevolare l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale di loro interesse, è concesso di essere ammessi ai singoli corsi di insegnamento di un corso di Laurea Magistrale, e sostenere i relativi esami, per un numero massimo di 36 CFU acquisibili per anno accademico.

3. L'eventuale riconoscimento di CFU relativi ad esami superati come corsi singoli, nel caso di successiva iscrizione ad un corso di Laurea Magistrale, potrà avvenire entro il limite di 36 CFU, non potrà concorrere alla riduzione della durata legale del corso di studio, così come determinata dall'articolo 8, 2° comma, del D.M. 270/2004, fatta eccezione per gli studenti che sono già in possesso di un titolo di studio di pari livello. Il divieto di abbreviazione del Corso di Studio si applica a partire dall'anno accademico 2020/21.

4. I corsi singoli devono essere scelti tra gli esami curriculari del primo semestre del primo anno del corso di Laurea Magistrale e vanno sostenuti nel rispetto delle propedeuticità e delle regole di ripartizione in cattedre.

5. I contributi pagati per l'iscrizione ai corsi singoli finalizzati al conseguimento dei CFU necessari per l'iscrizione ad un corso di Laurea Magistrale, effettuato secondo criteri e modalità disciplinati nel presente articolo 7, saranno rimborsati esclusivamente nel caso di immediata successiva iscrizione al corso di Laurea Magistrale stesso entro il medesimo primo trimestre dell'anno solare e nei limiti del riconoscimento effettivamente ottenuto.

## **Art. 8**

### **Corsi singoli per il conseguimento dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici**

1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento.

## **Art. 9**

### **Corsi singoli per studenti stranieri**

1. Possono essere ammessi a seguire corsi singoli presso corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, nel limite massimo di 36 CFU acquisibili per anno accademico, i cittadini comunitari e non comunitari, ovunque residenti purché in possesso dei necessari requisiti di scolarità.

2. Gli studenti non comunitari residenti all'estero, ai fini dell'iscrizione ai corsi singoli, sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.